

**Contratto di concessione temporanea**  
Fondo Mercato Coperto in Piazza dei Donatori di Organi a Forte dei Marmi

**TRA**

Il **Comune di Forte dei Marmi**, con sede in Forte dei Marmi (LU), Piazza Dante n. 1 (C.F e P.I.: 00138080460), rappresentato dall'arch. Simone Pedonese, nato a *omissis (omissis)* il *omissis*, in qualità di Dirigente del 3° Settore -Ufficio Patrimonio, il quale agisce non in proprio, ma in nome e per conto del Comune medesimo, nella cui sede è domiciliato per ragioni d'ufficio, in virtù ed in esecuzione di quanto disposto dall'art.107, comma 3 Lett.C) del D.Lgs 267/00 e dell'art.72 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con atti del Consiglio Comunale n.34 in data 28.5.1992 e n.71 in data 8.10.1992 e s.m.i. e dell'art.58, comma 4 dello Statuto dell'Ente, di seguito denominato, per brevità, anche " Comune"

**E**

il Sig. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ nonché legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_, REA n. \_\_\_\_\_, di seguito denominato, per brevità, anche " Concessionario".

**PREMESSO**

- Che con delibera di Giunta n..... del ..... si stabiliva di affidare in concessione temporanea il/i fondo/i n..... del Mercato Coperto posto a Forte dei Marmi, in p.zza Donatori degli Organi e si approvava lo schema del presente contratto;
- Che nei confronti del concessionario non ricorre alcuna delle condizioni ostative previste dalla normativa vigente, né vi ostano ragioni di pubblico interesse, né, situazioni debitorie pregresse per omesso o parziale pagamento di canoni, tariffe e indennità a diverso titolo dovuti.

*Tutto ciò premesso, tra le parti costituite si convengono i seguenti patti e condizioni che regolano il presente atto di concessione.*

**Art. 1 (Richiamo alle premesse)**

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto

**Art.2.(Oggetto )**

Il Comune di Forte dei Marmi assegna in concessione d'uso a " \_\_\_\_\_", partita IVA n. \_\_\_\_\_ iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ REA n. \_\_\_\_\_, come innanzi rappresentata, il fondo n. .... posizionato all'interno dell'area mercatale posta a Forte dei Marmi, in p.zza Donatori degli Organi alle condizioni riportate nell'articolato che segue, accettate dal concessionario, senza riserva alcuna, con la sottoscrizione del presente atto.

**Art. 3 (Durata della concessione)**

La concessione ha durata fino al **31.12.2023**, non è previsto rinnovo tacito.

Sono cause di cessazione anticipata della concessione: la rinuncia del concessionario, il fallimento dichiarato del concessionario, lo scioglimento della società concessionaria, il decesso del concessionario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, nonché la revoca o decadenza della concessione. E' vietata la cessione del presente contratto ed il subappalto.

**Art.4 (Disciplina)**

Il rapporto scaturente dalla concessione è disciplinato: a) dal presente atto; b) dalla normativa vigente per i contratti; c) dagli atti richiamati in premessa; d) da qualsiasi altra vigente disposizione di natura legislativa o amministrativa applicabile alla materia.

Il concessionario dichiara espressamente di conoscere il contenuto della documentazione di cui alle lettere

che precedono, accettandolo integralmente; pertanto, essa costituisce, sebbene non allegata, parte integrante della presente concessione.

#### **Art. 5 (Canoni - Corrispettivi e tariffe)**

Il concessionario è tenuto a pagare un canone per la concessione del fondo descritto all'art.1. pari ad euro:.....in un'unica soluzione all'atto di sottoscrizione della presente concessione.

#### **Art. 6 (Obblighi e divieti del concessionario)**

Il concessionario dovrà garantire tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente atto con la dovuta diligenza. In particolare, il concessionario è obbligato:

- a) all'occupazione circoscritta allo spazio assegnato nella concessione;
- b) ad adibire l'oggetto della concessione esclusivamente alla conservazione, commercializzazione delle derrate oggetto dell'attività esercitata, e precisamente attività di.....o al commercio dei relativi imballaggi come dalle vigenti leggi. E' possibile, tuttavia, ospitare le attrezzature e gli impianti tecnologici indispensabili alla commercializzazione dei prodotti, previa autorizzazione dell'Amministrazione. E' vietato mutare la destinazione d'uso del fondo;
- c) ad usare l'oggetto della concessione esclusivamente per la posa, l'esposizione, la vendita e la pesatura dei prodotti, nonché per gli oggetti e gli attrezzi necessari per la vendita. Al termine delle contrattazioni, il locale deve essere, previa accurata pulizia, lasciato libero dai prodotti e da ogni altro ingombro;
- d) a rispettare tutte le disposizioni regolamentari, quelle provenienti dalla vigente normativa sanitaria nella materia di cui trattasi;
- e) a rispettare tutte le disposizioni statali e comunitarie in ordine alla commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività esercitata;
- f) ad applicare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- g) a custodire e preservare il bene concesso con la dovuta diligenza, adoperandosi in modo da poter prevenire danni a persone e cose;
- h) a mantenere in ordine ed in perfetta efficienza le attrezzature utilizzate nell'ambito dei locali e degli spazi assegnati e ad eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la loro manutenzione.
- i) a rispettare tutte le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ;
- l) ad effettuare i lavori di manutenzione ordinaria;
- m) a comunicare all'Amministrazione ogni variazione che dovesse intervenire nella composizione societaria.
- n) non occupare altro spazio oltre a quello concesso al concessionario e fatto divieto di:
  1. i tenere nei locali, oggetto della concessione, materiale infiammabile ed esplosivo. Gli imballaggi vuoti non possono essere tenuti in quantità superiore al necessario per il normale esercizio dell'attività;
  2. di apportare modifiche alla struttura, dell'oggetto della concessione, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione;
  3. di accedere al Mercato durante il periodo di chiusura, salvo speciali deroghe per circostanze eccezionali e documentate disposte dall'Amministrazione;
  4. i cedere a terzi, anche parzialmente, il fondo;
- o) a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale di almeno tre milioni di euro e per per il furto e l'incendio.

#### **Art. 7 (Provvedimenti disciplinari e amministrativi)**

Le infrazioni alle disposizioni del presente contratto e dei documenti in esso richiamati, sono punite, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività, con le seguenti sanzioni disciplinari ed amministrative, comminate dall'Amministrazione:

- a) diffida verbale o scritta;
- b) sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00;
- c) sospensione da ogni attività di mercato per un periodo da 5 a 30 giorni.

### **Art. 8 (Riconsegna del locale )**

Alla cessazione, per qualsiasi causa, della concessione, ed allo scadere della durata della presente concessione (31.12.2023) il bene oggetto della concessione deve essere riconsegnato dal concessionario all'Amministrazione libero da persone e cose ed in buono stato di conservazione, entro il termine di 30 giorni. Il concessionario è tenuto a rimborsare al Comune gli eventuali danni arrecati al bene nell'esercizio della concessione.

### **Art 9 (Decadenza e Revoca)**

La concessione decade o è revocata nei seguenti casi:

- a) cessione totale o parziale del fondo a terzi;
- b) inattività completa per 30 giorni consecutivi o per 60 giorni complessivi in un anno, ovvero assenza ingiustificata del concessionario per più di 60 giorni all'anno, anche non consecutivi;
- c) a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:
  - frode nelle pubbliche forniture;
  - contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
  - frode nell'esercizio del commercio;
  - frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.
- e) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- f) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito;
- g) utilizzazione da parte del concessionario per scopi diversi da quello per cui il fondo è stato assegnato;
- h) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente .

In ogni caso, la concessione è revocata qualora si ponga in contrasto con il perseguimento del pubblico interesse.

La decadenza o revoca è dichiarata dall'Ente previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.

### **Art. 11 ( Rinvio a Norme generali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni di natura legislativa ed amministrativa applicabili alla materia.

### **Art.12 ( Stato dei luoghi)**

Il concessionario dichiara di aver esaminato i locali oggetto della concessione e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e e si impegna a riconsegnarli alla scadenza nel medesimo stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta valere dal concessionario, senza il preventivo consenso scritto del Comune .

### **Art.13. ( Responsabilità)**

Il concessionario si impegna a tenere indenne e manlevare il Comune di Forte dei Marmi da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivargli dalle azioni od omissioni degli altri concessionari o conduttori all'interno dell'immobile adibito a Mercato coperto, posto in piazza Donatori degli organi. Il concessionario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati al Comune ed a terzi derivanti dall'esecuzione del presente contratto o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati. Deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dal presente contratto esonerando e sollevando in ogni caso il Comune da ogni responsabilità .

Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra il concessionario ed eventuali terzi e/o fornitori i quali non avranno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni nei confronti del Comune.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

**Art.14. (controlli)**

Il Comune potrà in qualunque momento effettuare controlli ed ispezioni.

**Art.15 (Spese)**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, compreso le eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.

**Art.16.(Controversie)**

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dalla presente concessione , che non comporti decadenza della convenzione medesima viene definita in via conciliativa tra le parti. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Lucca.

**Art. 17 ( Rinvio a Norme generali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale del Mercato Coperto, alle disposizioni di natura legislativa ed amministrativa applicabili alla materia.

**Art. 18 ( Approvazione clausole)**

Il concessionario, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di approvare in modo specifico, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute negli articoli che precedono dal n. 1 al n. 11.

*Il presente atto è composto da cinque (cinque) fasciate, compresa la presente sin qui, ed è stato redatto in duplice originale di cui un esemplare rilasciato al concessionario e l'altro trattenuto dal Comune.*

Letto, approvato e sottoscritto in ogni foglio e qui di seguito.

Forte dei Marmi, lì .....

IL CONCESSIONARIO

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....